

Codice civile

TITOLO III

Del lavoro autonomo

Capo I

Disposizioni generali

2228. Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [\[c.c. 1464\]](#), il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [\[c.c. 1672, 2231, 2237\]](#).